

Regolamento

assembleare ed elettorale



INDICE

1.	CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
	ARTICOLO 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)	4
2.	CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA	4
	ARTICOLO 2 (CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)	4
	ARTICOLO 3 (LUOGO E TEMPO DELL'ADUNANZA)	4
	ARTICOLO 4 (PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)	4
3.	CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	4
	ARTICOLO 5 (DELEGHE DI VOTO)	4
4.	CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	5
	ARTICOLO 6 (LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA)	5
	ARTICOLO 7 (VERIFICA DEGLI INTERVENUTI)	5
	ARTICOLO 8 (PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)	5
	ARTICOLO 9 (VERIFICA DEL QUORUM COSTITUTIVO)	6
	ARTICOLO 10 (APERTURA DEI LAVORI)	6
5.	CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE	7
	ARTICOLO 11 (ILLUSTRAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE)	7
	ARTICOLO 12 (DISCUSSIONE)	7
6.	CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI	7
	<i>SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI</i>	7
	ARTICOLO 13 (OPERAZIONI PREPARATORIE)	7
	ARTICOLO 14 (ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE)	7
	<i>SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI</i>	8
	ARTICOLO 15 (DIRITTO DI CANDIDARSI)	8
	ARTICOLO 16 (PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE)	8
	ARTICOLO 16 BIS (PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER I RINNOVI CARICHE SUCCESSIVI ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE)	9
	ARTICOLO 17 (PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI)	9

ARTICOLO 18 (REQUISITI PER CANDIDARSI COME AMMINISTRATORE)	9
ARTICOLO 19 (MODALITÀ DI VOTAZIONE)	11
7. CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	11
ARTICOLO 20 (SCRUTINIO)	11
ARTICOLO 21 (PROCLAMAZIONE)	12
8. CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI	12
ARTICOLO 22 (CHIUSURA DEI LAVORI)	12
ARTICOLO 23 (PUBBLICITÀ DEI LAVORI)	12
9. CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI	12
ARTICOLO 24 (MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO)	12
ARTICOLO 25 (PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO)	13

1. CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

2. CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 2 (CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)

L'avviso di convocazione, ai sensi dell'art.24 dello Statuto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere messa a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta la documentazione il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di ciò si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 3 (LUOGO E TEMPO DELL'ADUNANZA)

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in territorio italiano, scelto preferibilmente all'interno dell'Area ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

ARTICOLO 4 (PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, ai sensi dell'art. 24 dello statuto, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) L'Eco di Bergamo
- b) La Provincia di Crema e Cremona
- c) Il cittadino di Lodi
- d) Il giorno

L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca ed è pubblicato sul sito istituzionale della Banca, nella rete Internet.

3. CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 5 (DELEGHE DI VOTO)

In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto, oltre ai poteri di autentica del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i

membri del consiglio di amministrazione, il direttore ed altri dipendenti della Banca individuati mediante apposita delibera.

Le deleghe, ivi comprese quelle eventualmente autenticate da un Pubblico Ufficiale, devono essere depositate nelle ore d'ufficio, entro e non oltre le ore 13 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca.

4. CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 6 (LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA)

Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'assemblea, per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 7 (VERIFICA DEGLI INTERVENUTI)

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato per l'inizio dell'assemblea.

Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui, tenuto conto di eventuali deleghe.

Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.

In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

Eventuali invitati senza diritto di voto dovranno poter essere chiaramente identificati.

Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 8 (PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, o impedimento, la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea.

Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

ARTICOLO 9 (VERIFICA DEL QUORUM COSTITUTIVO)

Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

ARTICOLO 10 (APERTURA DEI LAVORI)

Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

5. CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

ARTICOLO 11 (ILLUSTRAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE)

Il presidente dell'assemblea, o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione, illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

L'illustrazione della relazione sulla gestione deve essere di norma contenuta in 60 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e della Società di Revisione, devono essere di norma contenute in quindici minuti, a meno che non siano necessari tempi superiori per illustrare ai Soci eventuali gravi irregolarità riscontrate.

ARTICOLO 12 (DISCUSSIONE)

Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

Ogni intervento non può durare, di regola, più di dieci minuti. Al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione, il presidente, tenuto conto anche degli argomenti all'ordine del giorno, può determinare una durata più ridotta degli interventi. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

In linea generale, il presidente risponde al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

6. CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 13 (OPERAZIONI PREPARATORIE)

Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

ARTICOLO 14 (ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE)

Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.

Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate

norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 15 (DIRITTO DI CANDIDARSI)

Ferme restando le disposizioni degli articoli 32 e 42 dello statuto, ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Entro il 31 gennaio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

ARTICOLO 16 (PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE)

Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 28 febbraio dell'anno in cui si tengono le elezioni.

Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dagli stessi soggetti autorizzati all'autentica delle deleghe, (come indicato al terzo comma dell'art.25 dello statuto e al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento), e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dall'art.18 del presente regolamento, per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente, anche sulla base degli eventi formativi (di interesse per la carica alla quale vengono eletti) che vengono organizzati o proposti dagli organismi del Credito Cooperativo o dalla Banca stessa;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) l'indicazione della partecipazione alle precedenti assemblee sociali e ad eventuali momenti formativi organizzati o proposti dalla Banca;
- g) un adeguato curriculum vitae del candidato.

Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

Le candidature, comprese quelle dei membri del Consiglio uscente, rispondenti ai requisiti di cui all'art.18 del presente regolamento, vengono portate all'esame della Consulta dei Soci, la quale

opera al fine di proporre al Consiglio una rosa di nominativi in grado di apportare, per formazione, esperienza e disponibilità di tempo, un contributo adeguato alla miglior attuazione dei principi ispiratori dettati dall'art. 2 dello statuto e di assicurare un buon governo societario della Banca di Credito Cooperativo. Vengono a tal fine tenute in primaria considerazione l'esigenza di una equilibrata rappresentatività delle varie componenti socio-economiche dei territori di cui la Banca è espressione (anche a seguito delle fusioni attuate), nonché l'esigenza di assicurare la stabilità e la continuità della gestione, opportunamente coniugate con adeguate prospettive di ricambio degli organismi aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Consulta dei Soci, effettuate le relative valutazioni, provvede a predisporre la scheda elettorale che deve riportare in una lista un numero di nominativi pari ai nominativi da eleggere. Tale scheda verrà esposta nelle sedi e nelle filiali insieme all'elenco di tutte le altre candidature pervenute. Dette informazioni verranno rese disponibili anche sul sito internet della Banca, qualora la stessa si doti di una sezione con accesso riservato ai Soci. Negli stessi luoghi sono consultabili dai Soci brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

ARTICOLO 16 BIS (PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER I RINNOVI CARICHE SUCCESSIVI ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE)

In ossequio alla previsione contenuta nell'art. 53 "Disposizione transitoria" dello Statuto Sociale, la rosa dei nominativi proposta al Consiglio di Amministrazione della Consulta dei Soci comprenderà anche 2 (due) nominativi residenti/operanti nel Comune ove ha la sede la ex BCC di Dovera e Postino e la lista dei candidati contenuta nella scheda elettorale predisposta dal Consiglio comprenderà anche 2 (due) nominativi residenti/operanti nel comune ove ha la sede la ex BCC di Dovera e Postino.

ARTICOLO 17 (PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI)

L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sul sito internet istituzionale della Banca, qualora la stessa si doti di una sezione con accesso riservato ai Soci. Negli stessi luoghi sono consultabili dai Soci brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

Ciascun socio può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

ARTICOLO 18 (REQUISITI PER CANDIDARSI COME AMMINISTRATORE)

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Non possono candidarsi alla carica di amministratore:

- a) coloro che rivestono la carica di pubblico Amministratore (sindaco, assessore e consigliere comunale, provinciale e regionale, presidente di provincia o di regione, o componente delle relative giunte, di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea). Coloro che avessero ricoperto tale ruolo non possono candidarsi se non dopo cinque anni dalla cessazione della carica di pubblico Amministratore;
- b) gli ex dipendenti della Banca e coloro che siano stati legati alla stessa da altri rapporti di lavoro o collaborazione professionale fino a quando non siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione degli stessi;
- c) coloro che abbiano compiuto il settantatreesimo (73°) anno di età;
- d) coloro che non abbiano maturato almeno due anni di presenza nella compagine sociale;
- e) coloro che con carattere di continuità, svolgono, in modo anche indiretto, attività bancaria, finanziaria, assicurativa, di leasing o, comunque attività in concorrenza con quella svolta dalla banca, anche in qualità di dipendente, amministratore, sindaco e/o soggetto legato da un mandato o contratto di enti o società, ivi comprese le altre banche di Credito Cooperativo operanti nella stessa area, con esclusione degli enti di categoria e delle società partecipate dalla Banca;
- f) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- g) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- h) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- i) i membri della Consulta Soci chiamati ad esaminare le candidature alle cariche negli organi societari;
- j) coloro che non rispettano i limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali previsti dalle "Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche" e dalle relative norme vigenti, con le esclusioni previste per le società operanti nel settore della cooperazione.

L'amministratore uscente, in coerenza con il mandato fiduciario ricevuto dai Soci e consapevole del dovere morale di svolgere pienamente, con dedizione e senso di responsabilità il suo ruolo, potrà ricandidarsi solamente qualora abbia dimostrato di aver assolto ai suoi doveri che includono anche un percorso formativo adeguato. Le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di riproporre candidature di Amministratori e Sindaci uscenti, prenderanno in considerazione anche le indicazioni fornite dalla Federazione Lombarda e da Federcasse in merito ai crediti formativi maturati dagli esponenti aziendali, considerando parimenti le indicazioni per la dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente, anche per effetto della formazione maturata nel contesto di incarichi svolti per la Banca e in organismi del Movimento del Credito Cooperativo o ad esso collegati. Sarà altresì considerata la formazione professionale obbligatoria pertinente alle problematiche amministrativo-gestionali della Banca.

ARTICOLO 19 (MODALITÀ DI VOTAZIONE)

In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.

Il socio, all'ingresso in sala, oppure prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri (escluso il Presidente del collegio dei probiviri che viene nominato dalla Federazione Lombarda) viene effettuata secondo le modalità previste dall'art. 28 dello Statuto Sociale.

Quando si procede mediante scheda di votazione, i nominativi proposti nella stessa verranno elencati in ordine alfabetico. Nella scheda deve essere stampato anche un numero di righe vuote corrispondente al numero di componenti dell'organo da eleggere. Devono essere fornite anche le indicazioni per votare persone diverse da quelle indicate nella scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco e, in caso di omonimia, scrivendo la data di nascita del candidato prescelto.

Il voto può essere espresso:

- a) apponendo una croce nel riquadro che identifica il voto di lista, in questo caso si intendono votati tutti i candidati riportati nella scheda.
- b) oppure apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti e il cui nominativo risulta prestampato sulla scheda;
- c) oppure scrivendo altri nominativi nelle righe bianche (fino al numero massimo pari a quello dei candidati da eleggere, comprensivo anche dei voti eventualmente assegnati ai nominativi prestampati sulla scheda);

Sono nulle le schede:

- a) riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- b) con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
- c) con i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

7. CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

ARTICOLO 20 (SCRUTINIO)

Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutina le singole schede.

La persona non candidatasi, se eletta ad una delle cariche sociali, deve fornire alla Banca, entro tre giorni lavorativi dall'elezione, la comunicazione dell'accettazione dell'incarico e la documentazione di cui all'art. 16, par.2 del presente regolamento; in mancanza di ciò, si intende nominato il primo dei non eletti.

ARTICOLO 21 (PROCLAMAZIONE)

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

8. CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

ARTICOLO 22 (CHIUSURA DEI LAVORI)

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

ARTICOLO 23 (PUBBLICITÀ DEI LAVORI)

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

9. CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 (MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata precedentemente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

ARTICOLO 25 (PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Ciascun socio può ottenere copia di questo regolamento.